

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

<u>Sede di Legnago:</u> via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 *legnago.snals@gmail.com*

SCHEDE dello Snals Confsal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

IMPORTANTE PER DIPENDENTI E PENSIONATI SCUOLA DAL 01/01/2020 la detrazione IRPEF del 19 %


spetta se il pagamento degli oneri è avvenuto NON IN CONTANTI

ma solo con con strumenti tracciabili

Lo dispone l'art.1-commi 679 e 680 legge BILANCIO 2020 (N.160/2019)

Si attende circ. Agenzia Entrate, ma a tutela conviene dal 01/01/2020 rispettare tale norma

L'art.1-commi 679 e 680 legge BILANCIO 2020 (N.160/2019) dispone:



679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti

in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


....quindi.....

come ben precisato nella SCHEDA DI LETTURA parlamentare scaricabile al link indicato al termine di questa scheda

Articolo 1, commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni)



I commi 679 e 680 dispongono che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.



In particolare, il **comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento**, prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.


ONERI DETRAIBILI AL 19% soggetti alla tracciabilità

A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per: spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

ONERI DETRAIBILI AL 19% anche se pagati in contanti

Il **comma 680** dispone che resta ferma la possibilità di pagare **in contanti,** senza perdere il diritto alla detrazione, **i medicinali e i dispositivi medici**, nonché le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al **Servizio sanitario nazionale**.




in quanto acquistando in farmacia o in un negozio di ottica farmaci o ad es. occhiali(dispositivi medici) e fornendo la Tessera Sanitaria,il Fisco attraverso lo "scontrino parlante" riceverà i dati "tracciati" dell'acquisto.



in attesa che L'Agenzia delle Entrate emani la relativa circolare sull'argomento, SI CONSIGLIA, per non perdere le detrazioni del 19% NELLA DENUNCIA REDDITI 2021 (relativa all'anno solare 2020) di pagare gli oneri sopra elencati soggetti a tracciabilità ESCLUSIVAMENTI CON STRUMENTI TRACCIABILI sopra indicati.


ATTENZIONE



Come sopra precisato le prestazioni sanitarie rese presso strutture private non convenzionate con il Serv.Sanit. Nazionale (esempio specialista privato, medico dentista privato ecc.)

NON PAGATE CON STRUMENTI TRACCIABILI non godranno della detrazione del 19% a partire dal 01/01/2020.

ATTENZIONE



Il pagamento tracciabile deve trovare riferimento alla persona che poi fruirà della detrazione del 19% e copia di tale pagamento deve essere conservata per almeno 5 anni insieme con la fattura di pagamento.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)

Legge 27/12/2019,n.160

http://www

Scheda di Lettura http://www

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".



a cura del Prof.Renzo Boninsegna	
scheda redatta il giorno	alle ore
domenica 26 gennaio 2020	16:55:54